



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 10 DEL 24/03/2020

OGGETTO: Disposizioni Temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 - individuazione attività indifferibili e abilitazione allo svolgimento dello smart working (Lavoro agile) fino al 3 aprile 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 32 della costituzione italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 23 febbraio 2020, n. 6, contenente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 6 del 2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 22 Febbraio 2020 del Presidente della Regione Sardegna contenente misure per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 23 Febbraio 2020 del Presidente della Regione Sardegna per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'art. 4. contiene ulteriori misure applicabili su tutto il territorio nazionale, disciplinanti, in particolare la modalità di svolgimento del lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, applicabile per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

-
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - la Legge 5 marzo 2020, n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020”;
 - l'Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Sardegna “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
 - il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare:
 1. l'art. 87 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con DPCM , confermando il lavoro agile, come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, limitando la presenza del personale negli uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono Indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche ragione della gestione dell'emergenza. In più , rispetto alle precedenti misure eccezionali già adottate, si stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, le amministrazioni al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

del congedo della banca ore della rotazione di altri analoghi istituti. Una volta verificata la impossibilità di utilizzare tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, specificando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge per l'amministrazione;

2. l'art. 103 del D.L. n.18 del 17.03.2020, rubricato "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", con il quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che nell'art.1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *coronavirus*, sospende le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1 del medesimo Decreto e per le pubbliche amministrazioni conferma quanto previsto dall'articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamato;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, ed in particolare il capo II, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;
- la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTA con la Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015 dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTA, inoltre, la Circolare n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020, si



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla Legge 81/2017;

VISTA l'Ordinanza Generale Sindacale n. 9 del 16.03.2020 avente ad oggetto "Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 - individuazione attività indifferibili e abilitazione allo svolgimento dello smart working (lavoro agile)";

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 38 del 18.03.2020 (R.G. n. 92) avente ad oggetto "Adozione di misure dirette all'attivazione del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e approvazione disciplinare";

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di precauzione, la chiusura degli uffici al pubblico contribuisce a limitare il rischio di diffusione del contagio, e che la presenza fisica negli stessi è ammessa esclusivamente per gestire le attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza, evitando affollamenti a tutela della salute di chi per responsabilità è tenuto ad essere presente fisicamente negli uffici pubblici, per svolgere attività indifferibili;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5 dispone che "[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

RITENUTO di dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L. sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica;

VISTI, altresì:

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

- che, fino alla data del 3 aprile 2020, a parziale modifica di quanto indicato con propria Ordinanza Generale Sindacale n. 9 del 16.03.2020:

a) le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Polizia Locale;
- Stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Servizi sociali;



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

- Servizio Assetto del Territorio;
- Staff del Sindaco;
- *Servizi finanziari con carattere di urgenza;*
- *Segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;*
- *Connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;*
- *Connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;*

b) dette attività siano svolte con presenza in ufficio, previa adozione da parte dei dipendenti di ogni attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

- che, per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a partire dalla data odierna, la presenza fisica negli uffici è ammessa esclusivamente per gestire le suddette attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza COVID-19;
- che, conseguentemente, gli altri uffici comunali che non gestiscono attività indifferibili sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile prossimo venturo e la gestione ordinaria è assicurata mediante il lavoro agile, fino a quando non cesserà lo stato di emergenza epidemiologica in data che sarà stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
- la trasmissione della presente ordinanza per competenza e osservanza ai Responsabili di Servizio per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la trasmissione della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL SINDACO

Ing. Gian Luigi Serra

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art. 23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da Digit PA.